

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1153

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SALVI, VILLONE, BORDON, COLOMBO
Furio, RAME, BATTAGLIA Giovanni, BELLINI, BRUTTI Paolo,
DI SIENA, GALARDI, IOVENE, MANZIONE, MELE, PISA,
ROSSA, SOLIANI e MACCANICO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2006

Norme per la soppressione di enti inutili e per la riduzione degli sprechi e dei costi impropri della politica, delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. - È alta la polemica contro gli sprechi e i costi impropri della politica. Si susseguono le inchieste giornalistiche, sulla stampa sia nazionale sia locale. Si moltiplicano le notizie che destano nella pubblica opinione sconcerto e reazioni anche forti. Di fronte a questo, il ceto politico balbetta, nella evidente difficoltà di giustificare spese ingiustificabili, o ancor peggio funzionali all'acquisizione e al consolidamento di consensi clientelari.

Il tema non può essere ignorato quando è in discussione una legge finanziaria particolarmente pesante. Si chiedono sacrifici a tutti. Si tagliano risorse agli apparati che svolgono funzioni fondamentali e primarie, come la sicurezza e la giustizia. Si discute di come trovare un giusto equilibrio tra rigore e sviluppo. È un contesto che impone di garantire che le risorse pubbliche siano utilizzate al meglio, con rigore ed efficienza. Se non si opera con tempestività ed efficacia, si indebolisce la legittimazione di fronte all'opinione pubblica anzitutto della stessa legge finanziaria, ed infine della complessiva azione del Governo. Dunque, è indispensabile che a sprechi e costi impropri si ponga mano, qui ed ora.

Anche la finanziaria comprende alcune norme che guardano nella giusta direzione, e meritano per questo un apprezzamento positivo, ma che non sono sufficienti. Si avanza qui una proposta che in modo più compiuto affronta il problema, con innovazioni che puntano a risparmi strutturali di spesa, e al tempo stesso tali da garantire che la cura dell'interesse pubblico prevalga sulla ricerca clientelare del consenso. Una proposta certo non esaustiva dell'universo assai vasto dei tagli possibili e opportuni su aree di inaccettabile spreco. Ma comunque una proposta

che può oggi contribuire a costruire il messaggio necessario a reggere la richiesta di sacrifici. Che dia il senso di un obiettivo di modernizzazione perseguito non solo attraverso i tagli e gli equilibri di bilancio, ma cercando pulizia amministrativa, efficienza, competitività di sistema. E che attraverso i risparmi conseguiti consenta di liberare risorse per il rilancio di obiettivi fondamentali dell'azione di governo, come ad esempio l'università, la ricerca, le famiglie, le politiche sociali per giovani ed anziani, e per una migliore cura di funzioni primarie dello Stato, come sicurezza e giustizia.

CAPO I. - Si tocca anzitutto il punto del livello delle retribuzioni e degli emolumenti a carico di soggetti pubblici. Si propone qui l'introduzione di un tetto generale riferito alla retribuzione del primo presidente della Corte di cassazione. Tale scelta si giustifica soprattutto per calmierare un mercato del tutto fittizio, che è quello del *management* pubblico. Polemiche violente hanno investito i molti casi in cui ai *manager* pubblici sono stati riconosciuti emolumenti e *benefits* paragonabili - quando non superiori - ai corrispondenti livelli del settore privato. Ma questa realtà si fonda su un assunto che in realtà non esiste: che ci sia appunto un mercato comune della dirigenza pubblica e di quella privata. Se questo fosse vero, sarebbe del tutto comprensibile che al *manager* pubblico fosse corrisposto un livello retributivo adeguato a indurlo a scegliere il pubblico invece del privato. Ma qualunque azienda privata - a meno che non fosse soggetta a insostenibili pressioni politiche - si guarderebbe bene dall'offrire posizioni a qualunque *manager* pubblico, salvo forse poche lodevoli eccezioni. Il *management* pubblico vive in un recinto pro-

tetto, e opera su un percorso determinato non dalla capacità professionale o dai risultati conseguiti, ma dalle sponsorizzazioni politiche. È il *manager* pubblico che lascia l'incarico normalmente passa ad altra posizione di *management* pubblico, senza che abbia alcun rilievo la prova concretamente offerta sul campo.

Ancora nel Capo I si propone un tetto al numero dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica. Tale numero infatti viene in genere determinato non da una equilibrata considerazione delle esigenze della società che si costituisce. Piuttosto, l'elemento determinante è la necessità di distribuire i posti disponibili tra gli *sponsor* politici in modo tale da acquisire il consenso necessario alla costituzione della società. In tal modo non solo si determina una inevitabile moltiplicazione dei costi di funzionamento, ma si apre la strada all'utilizzazione della forma della società di diritto privato non per fini di efficienza dell'azione politico-amministrativa, ma per soddisfare le pressioni clientelari, che montano in diretta correlazione alla crescente frammentazione del quadro politico, che di questi strumenti clientelari a sua volta si alimenta.

Si propone ancora il divieto di norme che pongono a carico delle amministrazioni i costi per gli eventuali errori compiuti dagli amministratori, e il ripristino della responsabilità per colpa lieve davanti alla Corte dei conti. Le polemiche sorte all'epoca della soppressione, con la legge 14 gennaio 1994, n. 20, di tale forma di responsabilità probabilmente avevano fondamento. Questa norma, unitamente alla rimozione dei limiti e dei controlli sulle attività delle pubbliche amministrazioni, di certo ha favorito lo smarrimento crescente nell'azione politico-amministrativa dei necessari criteri di rigore e correttezza.

Infine, si segnala nel Capo I la cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia. Troviamo forse qui uno dei casi più eclatanti

di spreco di denaro pubblico, anche attraverso il moltiplicarsi delle società controllate e partecipate. Il fallimento della missione originaria è evidente. Nessuno degli obiettivi che si volevano raggiungere si mostra pienamente realizzato, nonostante l'impiego di ingenti risorse pubbliche. Al tempo stesso, è indiscutibile la torsione clientelare determinatasi nel tempo, ed evidenziata anche da ultimo in una incisiva inchiesta giornalistica. La fine della partecipazione dello Stato assume il senso di un messaggio fortemente simbolico, e segnala al tempo stesso la necessità di cambiare rotta per sostenere lo sviluppo, in particolare nelle aree economicamente svantaggiate del nostro Paese. Lo stesso argomento regge la proposta di soppressione dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), che per ragioni di coerenza strutturale del testo è collocata nel Capo III.

CAPO II. - La polemica contro la legge finanziaria da parte degli amministratori regionali e locali è stata particolarmente accesa. Ben si comprende, in specie perché il potersi trovare nella necessità di aumentare la pressione tributaria locale non può certo essere una prospettiva gradita a chi amministra. Ma un dato emerge: ormai da tempo il sistema delle autonomie è anch'esso investito dalle polemiche sui costi eccessivi e gli sprechi della politica. Le inchieste sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione nazionali e locali si sono susseguite. A fronte di questo non è emerso alcun significativo ed efficace impegno volto a riportare ordine, rigore e correttezza nell'azione politico-amministrativa. E colpisce che un siffatto impegno non si sia minimamente accompagnato nemmeno alla forte protesta per la legge finanziaria. Se ciò fosse accaduto, non è dubbio che la protesta stessa sarebbe stata ben più credibile.

Si avanzano dunque proposte su due punti emblematici dello spreco di risorse pubbliche in sede regionale e locale: il proliferare delle società miste e la presenza nei Paesi esteri.

Quanto al primo punto, il modello della società per azioni può apparire come una forma moderna ed efficace di rapporto tra pubblico e privato. Ma di per sé ciò non basterebbe a spiegare la straordinaria fortuna che negli ultimi anni le società miste hanno segnato, soprattutto nell'ambito del governo regionale e locale. Successo che invece si comprende appieno considerando che dall'utile apporto delle risorse e del *know-how* dei privati all'esercizio di funzioni pubbliche, si passa ad una forma sofisticata di gestione clientelare del consenso. Assumiamo in ipotesi che l'ente possa provvedere alla cura dell'interesse pubblico attraverso la sua organizzazione e i suoi uffici, eventualmente ricorrendo al mercato per quanto necessario attraverso normali meccanismi di gara. Istituire, invece, una società mista *ad hoc* per un verso implica una utilizzazione meno efficiente delle risorse, perché una parte di quelle disponibili vengono dirottate sui costi della struttura da istituire; per un altro, e soprattutto, porta, nell'ambito della influenza politica, posizioni negli organi di governo della società e posti di lavoro. Al tempo stesso, si riducono la visibilità, la trasparenza e il controllo sull'uso delle risorse. Ed è così che partendo da una apparentemente ineccepibile applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale si giunge alla degenerazione clientelare dell'azione politico-amministrativa. Con il vantaggio che si tratta di una farsarmonica estensibile quasi all'infinito. Nulla impedisce di inventare all'occorrenza una nuova società, quando si tratta di placare le tensioni di una coalizione troppo frammentata e rissosa. E dunque con le risorse pubbliche si apre la via alla creazione di corpose clientele personali in capo a chi è titolare di un potere politico-amministrativo, o comunque è in grado di incidere sull'esercizio di quel potere.

Dunque, si propongono qui regole per circoscrivere la possibilità di istituzione di società miste ai casi in cui esse siano strumentali alle attività dell'ente e strettamente ne-

cessarie al perseguimento delle finalità istituzionali. Potrebbe sembrare una formulazione di principio facilmente eludibile. Ma la norma va letta insieme alla ridefinizione della responsabilità davanti alla Corte dei conti fino ad includere nuovamente la colpa lieve, esclusa dalla citata legge di riforma del 1994. Si può pensare che una più rigorosa formulazione normativa, e una parallela più incisiva forma di responsabilità giustiziabile, producano in ultima analisi un effetto positivo.

Con riguardo a regioni ed enti locali si tocca poi la questione del turismo istituzionale e delle rappresentanze all'estero, che pure ha dato luogo a dure polemiche. I dati disponibili giustificano la conclusione che, con poche eccezioni, sia una iniziativa di alto costo e di basso o nullo rendimento, sostanzialmente utile - al più - alla visibilità di questo o quel *leader*. Di certo, tali iniziative non si mostrano idonee ad incidere in modo significativo sulle prospettive di crescita e di sviluppo della comunità amministrata. E non sembra un caso che l'attivismo di regioni ed enti locali italiani all'estero non trovi particolare riscontro nell'esperienza di altri Paesi. Al contrario, sono indiscutibili le difficoltà della nostra bilancia commerciale e l'indebolimento della nostra capacità competitiva in settori portanti quali ad esempio il turismo. Questo dimostra che sono necessarie politiche forti di livello nazionale per la promozione del marchio Italia. E dimostra anche come tali politiche non possano essere utilmente sostituite da un attivismo localistico, che sposta la competizione fra territori nel nostro Paese, piuttosto che collocarla utilmente tra l'Italia e gli altri Paesi che con noi competono in uno scenario globalizzato.

Si propongono dunque due disposizioni, rese necessarie dalla diversa posizione costituzionale degli enti locali e delle regioni. Mentre per i primi la legge dello Stato può direttamente - con l'articolo 8 della proposta - introdurre una disciplina cogente, per le seconde il filtro dato dall'autonomia costituzio-

nale rende necessario che si formuli - con l'articolo 9 - una norma di principio incardinata sul coordinamento della finanza pubblica, attribuita alla potestà legislativa concorrente.

Infine, con l'articolo 10, si propone l'abolizione dei consiglieri della Corte dei conti di nomina regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Oltre a consentire un risparmio di spesa, si supera in tal modo l'ambigua commistione di controllori e controllati che la legge vigente determina.

CAPO III. - Con gli articoli 11 e seguenti si propone l'abolizione di varie strutture, il cui costo elevato non corrisponde ad un utile pubblico significativo. Si tratta di strutture riconducibili al modello dell'autorità indipendente, o comunque connotate da un elemento di forte autonomia rispetto all'Esecutivo.

La separatezza rispetto al potere esecutivo, peraltro, nella forma rafforzata dell'autorità indipendente in senso stretto, o in forma più debole, si giustifica non per un generico rilievo delle funzioni svolte, ma per il fatto che si tratti di settori da sottrarre alla diretta influenza del decisore politico. Settori, quindi, politicamente sensibili, che è bene porre in una condizione di insularità rispetto agli equilibri politici contingenti. Settori che richiedono una regolazione sorretta da un sapere eminentemente tecnico.

Le strutture di cui si sopprime la soppressione per una parte non segnalano le indicate esigenze. Tale è il caso, ad esempio, per il CNIPA, la COVIP, o per la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi. Nei primi due casi, le funzioni svolte possono utilmente essere riportate alle strutture ordinarie. Questo è evidente per il coordinamento dello sviluppo informatico delle pubbliche amministrazioni, Ma anche per la COVIP non sembra dubbio che un'efficace funzione di vigilanza possa essere svolta dalle strutture ministeriali, non risultando evidente un particolare rischio di indebita influenza da

parte dell'Esecutivo. Anche per l'Autorità la vigilanza sui contratti pubblici l'obiettivo primario non è quella di garantire autonomia rispetto all'Esecutivo. Le esigenze di vigilanza in senso proprio possono ben essere svolte dalle ordinarie strutture, e la domanda di legalità in senso stretto deve rimanere affidata alla magistratura. Quanto alla Commissione per l'accesso, infine, la tutela della trasparenza non si può utilmente garantire in modo centralizzato da parte di un organo indipendente. Semmai, va favorita una tutela diffusa, assicurando celerità all'intervento del giudice amministrativo in sede locale.

Per un'altra parte, invece, si propone di sopprimere strutture per cui trova fondamento la scelta del modello autorità indipendente, ma che nell'esperienza concreta non hanno risposto alle esigenze. Così è per l'ISVAP e per l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas.

Nel primo caso, siamo probabilmente di fronte a quello che gli studiosi definiscono la cattura del controllante da parte degli interessi controllati. Pericolo sempre presente nell'esperienza delle autorità indipendenti, che nella specie trova riscontro nella comune esperienza dell'incapacità dell'Istituto di tutelare gli interessi dell'utenza ad avere tariffe ragionevoli per le assicurazioni nel settore automobilistico. Non sono mancate, come è noto, accuse circa il formarsi di veri e propri cartelli da parte delle società del settore. La questione è stata oggetto anche di una consistente attività ispettiva in sede parlamentare.

Quanto all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, si rileva che il problema nel sistema italiano non è tanto la definizione della giusta tariffa per l'utenza. Gli elementi di costo sono largamente determinati dagli scenari internazionali del costo del petrolio, del tutto al di fuori di una possibilità di regolazione in sede nazionale, ovvero anche da scelte di fondo che non sono alla portata dell'Autorità, come la diversificazione delle fonti o l'incentivazione delle fonti rinnovabili. Si coglie, piuttosto, che in un contesto

così disegnato l'intervento veramente utile è nella verifica di tutte le aperture possibili alla concorrenza nel mercato interno.

È ben vero che ISVAP e Autorità per l'energia e il gas sono in ultima analisi finanziati attraverso contributi a carico dei soggetti controllati, e dunque può dirsi che tecnicamente non sono a carico del pubblico erario. Ma il relativo costo grava alla fine comunque sulle tasche dei cittadini-utenti, attraverso la determinazione delle tariffe.

Ed allora, sia per l'ISVAP sia per l'Autorità, si mostra utile la soppressione e il contestuale trasferimento delle relative funzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Oltre ad evitare superfetazioni e duplicazioni, con il conseguente inevitabile aumento dei costi, si perviene in tal modo alla tutela più efficace degli interessi concreta-

mente rilevanti e suscettibili di concreta risposta.

CAPO IV. - Si propone, conclusivamente, di modificare le norme sul finanziamento pubblico dei partiti, riducendo l'ambito dei soggetti politici aventi diritto e ripristinando il collegamento con i voti espressi piuttosto che con gli elettori, come da ultimo stabilito dalla legge vigente. Inoltre, si collega il finanziamento alla adozione di una legge generale di disciplina dei partiti in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione: legge ormai urgente per riportare nel sistema politico le condizioni minime indispensabili di trasparenza e di partecipazione democratica, la cui mancanza favorisce in misura decisiva le degenerazioni alla base dell'abnorme crescita dei costi della politica.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NORME SU RETRIBUZIONI, EMOLUMENTI, PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ

Art 1.

(Limite a retribuzioni ed emolumenti a carico del pubblico erario)

1. Il trattamento economico onnicomprensivo di parlamentari europei e nazionali, consiglieri regionali, dipendenti e dirigenti pubblici, consulenti, membri di consigli di amministrazione e di collegi e titolari di qualsivoglia incarico, gli emolumenti dei quali sono a carico dello Stato, di enti pubblici e di società a prevalente partecipazione pubblica, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione.

2. Nessun atto comportante spesa ai sensi del comma 1 può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita.

Art. 2.

(Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica)

1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri.

Art. 3.

(Nullità di contratti di assicurazione)

1. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile.

Art. 4.

(Ripristino della responsabilità per colpa lieve)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, la parola: «grave» è soppressa.

Art. 5.

(Cessazione della partecipazione statale a Sviluppo Italia)

1. Termina al 31 dicembre 2007 il conferimento di risorse pubbliche da parte dello Stato in qualsiasi forma alla società Sviluppo Italia spa, nonché alle società da essa partecipate o controllate, fatte salve esclusivamente le risorse destinate a completare il finanziamento di progetti già definitivamente approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Cessa dal 31 dicembre 2007 la partecipazione di rappresentanti dello Stato, da chiunque e in qualunque modo nominati, negli organi della società Sviluppo Italia spa, e in quelli delle società da essa partecipate o controllate.

3. Le risorse rese disponibili per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinate ai medesimi fini di sviluppo attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

CAPO II

NORME SUGLI ENTI LOCALI E NORME DI PRINCIPIO SUL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA, PER LA RETRIBUZIONE DEGLI ELETTI, LE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO E LE SOCIETÀ MISTE

Art. 6.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla retribuzione degli eletti)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 82, i commi 2, 4, 10 e 11 sono abrogati ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Il Ministro dell'interno invia annualmente una relazione al Parlamento indicando il contenuto e le motivazioni del decreto di cui al comma 8 e l'ammontare della spesa relativa»;

b) all'articolo 85, il comma 1 è abrogato;

c) l'articolo 87 è abrogato.

Art. 7.

(Limiti alle società miste a partecipazione pubblica-privata di regioni ed enti locali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le amministrazioni pubbliche regionali e locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

2. L'assunzione di partecipazioni ai sensi del comma 1 deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza di presupposti di cui al medesimo comma 1.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione da quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni pubbliche regionali e locali cedono le partecipazioni con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 8.

(Norme sulle funzioni fondamentali degli enti locali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione)

1. Non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri.

2. Non è consentita a comuni e province, anche in forma associata, l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette ai predetti fini.

3. Non è consentito a comuni e province, anche in forma associata, partecipare a soggetti pubblici o privati che svolgono le attività di cui ai commi 1 e 2, né sostenere attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.

4. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da comuni e province, anche in forma associata, nell'ambito delle fattispecie di cui ai commi da 1 e 3.

5. Qualora i comuni e le province sostengano, anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 3, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno è detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti allo stesso ente dallo Stato nel medesimo anno.

Art. 9.

(Norme di principio sul coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione)

1. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi di rappresentanza in Paesi esteri.

2. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l'istituzione o la gestione in Paesi esteri di consulte, comitati, uffici di promozione economica, commerciale, turistica, culturale, o comunque lo svolgimento di attività dirette ai predetti fini.

3. Non possono essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello Stato le spese sostenute da regioni ed enti locali per la partecipazione a soggetti pubblici o privati che svolgono le at-

tività di cui ai commi 1 e 2, o per il sostegno di attività da parte di terzi nell'ambito delle fattispecie di cui ai medesimi commi.

4. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle fattispecie di cui ai commi da 1 a 3, una cifra pari alle spese da ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo trasferiti alla regione stessa dallo Stato nel medesimo anno.

Art. 10.

(Soppressione della nomina regionale di consiglieri della Corte dei conti)

1. All'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il comma 9 è abrogato.

2. I consiglieri già nominati in applicazione della disposizione richiamata al comma 1 cessano dalla carica con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina la corresponsione ai medesimi consiglieri degli emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

CAPO III

SOPPRESSIONE DI CENTRI, ISTITUTI, COMMISSIONI, AUTORITÀ

Art. 11.

(Soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)

1. È soppressa l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, disciplinata dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 12.

(Soppressione della COVIP)

1. È soppressa la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), istituita ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Soppressione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. È soppressa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.

2. Le funzioni dell'Autorità soppressa ai sensi del comma 1 sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Soppressione del CNIPA)

1. È soppresso il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

Art. 15.

(Soppressione della Commissione per l'accesso agli atti amministrativi)

1. È soppressa la Commissione per l'accesso agli atti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Soppressione dell'ISVAP)

1. È soppresso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

2. Le funzioni dell'ISVAP sono conferite all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che provvede a disciplinarne l'esercizio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

(Trasferimento di funzioni conseguente alla soppressione di Centri, Commissioni e Autorità)

1. Salvo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 13 e 16 con riferimento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed all'ISVAP, le funzioni già svolte dalle strutture soppresse ai sensi del presente Capo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ai Ministeri competenti in ciascuna materia, secondo quanto disposto con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il personale dipendente in servizio presso le strutture soppresse ai sensi del presente Capo è assegnato ad altra amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il riconoscimento delle condizioni economiche e normative applicabili presso le strutture di nuova assegnazione.

3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica i commissari ed i membri delle strutture soppresse ai sensi del presente Capo, comunque eletti o nominati. Dalla medesima data

termina la corresponsione ai medesimi soggetti degli emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

Art. 18.

(Suppressione dell'IPI)

1. È soppresso l'Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

2. Le risorse rese disponibili in applicazione della disposizione di cui al comma 1 sono destinate ai medesimi fini di promozione attraverso le strutture ordinarie dei Ministeri competenti per materia.

CAPO IV

NORME SUL FINANZIAMENTO DEI PARTITI

Art. 19.

(Finanziamento pubblico dei partiti)

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati», sono sostituite dalle seguenti: «per il numero dei voti validi espressi nelle elezioni concernenti, rispettivamente, il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Requisiti per partecipare al riparto delle somme)*. - 1. Hanno diritto alla ripartizione dei fondi le liste che abbiano conseguito almeno due candidati eletti nelle ele-

zioni per il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali. Nelle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica il relativo fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione della rispettiva popolazione; hanno diritto alla ripartizione dei fondi le liste che abbiano conseguito almeno un candidato eletto nella regione»;

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art 10-bis. - (*Finanziamento pubblico e disciplina legislativa dei partiti*). - 1. In mancanza di una legge di disciplina dei partiti politici, attuativa del principio del "metodo democratico" stabilito dall'articolo 49 della Costituzione, i contributi a qualsiasi titolo spettanti ai sensi della presente legge sono ridotti della metà, a partire dal 1° gennaio 2008».